

(ATTI DEL GOVERNO N. 3725).
LEGGE in data 13 novembre 1859
sul Riordinamento dell'Istruzione pubblica.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile u.s.;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione; Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

TITOLO I. – Dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

a) *Amministrazione centrale.*

Art. 1. La pubblica Istruzione si divide in tre rami, al primo dei quali appartiene l'*istruzione superiore*, al secondo l'*istruzione secondaria classica*, al terzo la *tecnica* e la *primaria*.

Art. 2. Le Autorità che sono preposta all'Amministrazione centrale della pubblica Istruzione sono:

- Il Ministro della pubblica Istruzione;
- Il Consiglio Superiore di pubblica Istruzione;
- L'Ispettore generale degli studii superiori;
- L'Ispettore generale degli studii secondarii classici;
- L'Ispettore generale degli studii tecnici e primarii e delle Scuole normali.

Del Ministro.

Art. 3. Il Ministro della pubblica Istruzione governa l'insegnamento pubblico in tutti i rami e ne promuove l'incremento; sopravveglia il privato a tutela della morale, dell'igiene, delle istituzioni dello Stato e dell'ordine pubblico.

Dipendono da lui, eccettuati gl'Istituti militari e di nautica, tutte le Scuole e gli Istituti pubblici di istruzione e d'educazione, e rispettivi Stabilimenti, e tutte le Podestà incaricate della direzione ed ispezione dei medesimi, nell'ordine stabilito dalla presente Legge.

Art. 4. Il Ministro mantiene fermi, tra le Autorità a lui subordinate, i vincoli di supremazia e di dipendenza stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti; decide sui conflitti che possono sorgere tra di esse; riforma od annulla gli atti delle medesime in quanto questi non sieno conformi alle Leggi ed ai Regolamenti; pronuncia definitivamente sui ricorsi mossi contro tali Autorità.

Art. 5. Vigila inoltre, col mezzo de' suoi Ufficiali o di altre persone appositamente da lui delegate, le Scuole e gl'Istituti privati d'istruzione e d'educazione, e qualora i Direttori di tali Istituti ricusino di conformarsi alle Leggi, può ordinarne il chiudimento, previo il parere del Consiglio Superiore.

- omissis -

TITOLO II. – Dell'istruzione Superiore.

CAPO I.

Del fine dell'Istruzione superiore e degli Stabilimento in cui è data.

Art. 47. L'Istruzione superiore ha per fine di indirizzare la gioventù, già fornita delle necessarie cognizioni generali, nelle carriere sì pubbliche che private in cui si richiede la preparazione di accurati studii speciali, e di mantenere ed accrescere nelle diverse parti dello Stato la coltura scientifica e letteraria.

Art. 48. Essa sarà data a norma della presente Legge nelle Università di Torino, di Pavia, di Genova e di Cagliari, nell'Accademia scientifico-letteraria da erigersi in Milano, e nell'Istituto universitario da stabilirsi per la Savoia nella città di Ciamberi.

Art. 39. L'insegnamento superiore comprende cinque Facoltà, cioè:

1° La Teologia; – 2° La Giurisprudenza; – 3° La Medicina, – 4° Le Scienze fisiche, matematiche e naturali; – 5° La Filosofia e le Lettere.

L'Istituto universitario di Ciamberi sarà costituito da una Facoltà di Filosofia e di Lettere, e dalle Scuole universitarie già prima esistenti in quella città.

Nell'Accademia di Milano saranno dati gli insegnamenti proprii della Facoltà di Filosofia e di Lettere, oltre agli altri contemplati all'art. 172.

Art. 50. Le spese di questi Stabilimenti e degli Istituti che ne fanno parte o vi sono annessi, saranno a carico dello Stato.

Le proprietà però, le ragioni ed i beni di ogni maniera di cui tali Stabilimenti sono, o potessero col tempo venire legalmente in possesso, saranno loro mantenuti a titolo di dotazione, né potranno essere distratti dallo scopo cui furono destinati.

I redditi provenienti da queste dotazioni saranno iscritti annualmente a sgravio dello Stato nell'attivo che sarà attribuito a ciascuno degli Stabilimenti cui appartengono.

- omissis -

TITOLO III. – Dell'Istruzione secondaria classica.

CAPO I.

Dello scopo dei gradi, dell'oggetto dell'Istruzione secondaria.

Art. 188. L'Istruzione secondaria ha per fine di ammaestrare i giovani in quegli studii, mediante i quali s'acquista una coltura letteraria e filosofia che apre l'adito agli studii speciali che menano al conseguimento dei gradi accademici nelle Università dello Stato.

Art. 189. Essa è di due gradi e vien data in Stabilimenti separati: pel primo grado nello spazio di cinque anni; pel secondo in quello di tre anni.

Art. 190. Gli insegnamenti del primo grado sono i seguenti:

1° La lingua italiana (e la francese nelle provincie dov'è in uso tal lingua); – 2° La lingua latina; – 3° La lingua greca; – 4° Istituzioni letterarie; – 5° L'Aritmetica; – 6° La Geografia; – 7° La Storia; Nozioni di antichità latine e greche.

Art. 191. Gli insegnamenti del secondo grado sono:

1° La Filosofia; – 2° Elementi di Matematica; – 3° La Fisica e gli elementi di Chimica; – 4° La Letteratura italiana (e la francese nelle provincie dov'è in uso tale lingua); – 5° La Letteratura Latina; – 6° La Letteratura greca; – 7° La Storia; – 8° La Storia Naturale.

Art. 192. L'ordine, la misura e l'indirizzo con cui questi diversi insegnamenti dovranno esser dati, saranno determinati per ciascun grado in apposito Regolamento.

Art. 193. L'istruzione religiosa sarà data da un Direttore spirituale nominato dal Ministro della Pubblica Istruzione per ciascun Stabilimento, secondo le norme da determinarsi con un Regolamento.

- omissis -

TITOLO IV. – Dell'Istruzione tecnica.

CAPO I.

Del fine, dei gradi e dell'oggetto dell'Istruzione tecnica.

Art. 272. L'istruzione tecnica ha per fine di dare ai giovani che intendono dedicarsi a determinate carriere del pubblico servizio, alle industrie, ai commerci ed alla condotta delle cose agrarie, la conveniente coltura generale e speciale.

Art. 273. Essa è di due gradi, e vien data, tanto pel primo, quanto pel secondo, nello stadio di tre anni.

Art. 274. Gli insegnamenti del primo grado sono:

1° La lingua italiana (la francese nelle provincie in cui è in uso questa lingua) – 2° La lingua francese; – 3° L'aritmetica e contabilità; – 4° Gli elementi di algebra e di geometria; – 6° Il disegno e la calligrafia; – 6° La Geografia e la storia; – 7° Elementi di storia naturale e di fisico-chimica; – 8° Nozioni intorno ai doveri ed ai diritti dei cittadini.

Art. 275. Gli insegnamenti del secondo grado sono:

1° La letteratura italiana (la francese nelle provincie in cui è in uso questa lingua); – 2° Storia e geografia; – 3° Le lingue inglese e tedesca; – 4° Istituzioni di diritto amministrativo e di diritto commerciale; – 5° Economia pubblica; – 6° La materia commerciale; – 7° Aritmetica sociale; – 8° La chimica; – 9° La fisica e la meccanica elementare; – 10° Algebra, geometria piana e solida e trigonometria rettilinea; – 11° Disegno ed elementi di geometria descrittiva; – 12° Agronomia e storia naturale.

Art. 276. Questi insegnamenti saranno dati, tanto nel primo quanto nel secondo grado, sotto l'aspetto dei loro risultamenti pratici e particolarmente sotto quelli delle applicazioni di cui possono essere suscettibili nelle condizioni naturali ed economiche dello Stato.

Art. 277. L'ordine e le proporzioni con cui questi diversi insegnamenti dovranno essere ripartiti nello stadio assegnato al grado d'istruzione cui appartengono, saranno determinati in via regolamentare.

Art. 278. Per ciò che tocca l'insegnamento religioso si osserveranno, per ogni riguardo, le norme prescritte agli art. 193 e 222 in ordine agli Stabilimenti di istruzione secondaria.

- omissis -

TITOLO V. – Dell'Istruzione elementare.

CAPO I.

Oggetto ed obbligo dell'insegnamento.

Art. 315. L'istruzione elementare è di due gradi, inferiore e superiore.

L'istruzione del grado inferiore comprende: l'insegnamento religioso, la lettura, la scrittura, l'aritmetica elementare, la lingua italiana, nozioni elementari sul sistema metrico.

L'istruzione superiore comprende, oltre lo svolgimento delle materie del grado inferiore: le regole della composizione, la calligrafia, la tenuta dei libri, la geografia elementare, l'esposizione dei fatti più notevoli della storia nazionale, le cognizioni di scienze fisiche e naturali applicabili principalmente agli usi ordinarii della vita.

Alle materie sovraccennate saranno aggiunti, nelle Scuole maschili superiori, i primi elementi della geometria ed il disegno lineare; nelle Scuole femminili i lavori donneschi.

Art. 316. Il corso inferiore ed il corso superiore si compiono ciascuno in due anni; ognuno di essi si divide in due classi distinte.

Nessuno può essere ascritto al primo corso in qualità di allievo regolare, se non ha raggiunto l'età di sei anni.

Art. 317. L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i Comuni.

Questi vi provvedono in proporzione delle loro facoltà e secondo i bisogni dei loro abitanti.

Art. 318. Le Scuole comunali, in cui vien data questa istruzione, sono dirette, a norma della Legge e dei Regolamenti, dai rispettivi Municipii, i quali possono istituire, all'uopo, appositi sorveglianti o Commissioni d'ispezione.

Art. 319. In ogni Comune vi sarà almeno una Scuola, nella quale verrà data l'istruzione elementare del grado inferiore ai fanciulli, ed un'altra per le fanciulle.

Una simile Scuola sarà parimente aperta, almeno per una porzione dell'anno, nelle borgate o frazioni di Comuni che non potendo, a cagione delle distanze o d'altro impedimento, profittare della Scuola comunale, avranno oltre a 50 fanciulli dell'uno e dell'altro sesso atti a frequentarla.

Art. 320. Ai Comuni, i quali a cagione del piccolo numero o della poca agiatezza dei loro abitanti, od a cagione delle molte Scuole cui devono provvedere, non saranno in istato di adempiere gli obblighi imposti da questa Legge, potrà essere concessa dal Ministro la facoltà, di formare accordi coi Comuni limitrofi, al fine di partecipare in intiero o solo in parte alle Scuole che sono stabilite nei medesimi, ovvero di valersi degli stessi Maestri per le loro diverse Scuole.

In ogni caso un Maestro non potrà mai essere applicato a più di due Scuole.

Art. 321. Le Scuole elementari del grado superiore sì maschili che femminili dovranno stabilirsi:

In tutte le città e terre dove esistono Istituti d'istruzione pubblica per essere ammessi ai quali è richiesta o tutta o parte della coltura che si riceve nelle medesime Scuole;

In tutti i Comuni che hanno oltre a quattromila abitanti di popolazione agglomerata, non calcolando le frazioni o borgate.

Art. 322. Ai Comuni, cui l'obbligo delle Scuole elementari superiori fosse per riuscire troppo grave, potrà esser accordata la facoltà di affidare questo Scuole, salva l'opportuna idoneità, ai Maestri cui sarà nello stesso tempo affidata una parte dell'insegnamento nelle Scuole inferiori.

Art. 323. Nessuna Scuola potrà conservare simultaneamente più di settanta allievi.

Quando questo numero sarà oltrepassato per una certa parte dell'anno il Municipio, avuto riguardo al maggior comodo della popolazione, provvederà od aprendo una seconda Scuola in altra parte del territorio, o dividendo per classi, in sale

distinte, la prima. In questo ultimo caso l'insegnamento della classe inferiore potrà essere affidato, sotto la direzione del Maestro principale, ad un Sotto-Maestro.

Gli allievi delle Scuole che hanno una sola classe, potranno eccedere il numero di settanta, ma non potranno oltrepassare quello di cento.

Art. 324. L'insegnamento nelle Scuole elementari femminili sarà dato da Maestre aventi l'idoneità voluta da questa Legge per i Maestri.

Art. 325. Alla fine d'ogni semestre vi sarà in ogni Scuola comunale un esame pubblico, nel quale gli allievi saranno interrogati ciascuno sopra le materie insegnate nella propria classe.

Il Parroco esaminerà gli allievi di questo Scuole sopra l'istruzione religiosa. Questo esame sarà dato nel tempo e nei luoghi che verranno stabiliti di comune accordo tra il Municipio ed il Parroco.

Art. 326. I padri, e coloro che ne fanno le veci, hanno obbligo di procacciare, nel modo che crederanno più conveniente, ai loro figli dei due sessi in età di frequentare le Scuole pubbliche elementari dei grado inferiore, l'istruzione che vien data nelle medesime.

Coloro che avendo comodo di adempire quest'obbligo pel mezzo delle Scuole comunali, si asterranno dal mandarvi i figli senza provvedere effettivamente in altra guisa all'istruzione loro, saranno esortati dal rispettivo Sindaco ad inviarli a queste Scuole, e quando senza legittimò motivo persistano nella loro negligenza saranno puniti a norma delle Leggi penali dello Stato.

Art. 327. Le disposizioni dell'articolo precedente sono altresì applicabili a tutti coloro che tengono in custodia, impiegano od hanno comechessia sotto la loro dipendenza fanciulli che siano in età di frequentare la Scuola pubblica, ed i cui parenti o tutori non abbiano stanza ordinaria nel Comune.

- omissis -